



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DELL'AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO MONZA E BRIANZA (AFOL MB), COSÌ SUDDIVISI:

- **LOTTO 1 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INCENDIO” – CIG N. 9442242099;**
- **LOTTO 2 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA FURTO” – CIG N. 9442250731;**
- **LOTTO 3 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ELETTRONICA” – CIG N. 94422642C0;**
- **LOTTO 4 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “RC PATRIMONIALE” – CIG N. 9442278E4A;**
- **LOTTO 5 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RCT/O” – CIG N. 9442289760;**
- **LOTTO 6 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INFORTUNI” – CIG N. 9442392C5E;**
- **LOTTO 7 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA KASKO” – CIG N. 9442409A66.**

Schema di Disciplinare redatto secondo il Bando Tipo n. 1/2021, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	12
3.2 OPZIONI E RINNOVI	12
3.3 REVISIONE DEI PREZZI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
4.1 COASSICURAZIONE: PRECISAZIONI	14
5. REQUISITI GENERALI	14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	18
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIA PROVVISORIA	20
10. SOPRALLUOGO	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	25
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	26

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	26
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
14.5 CAMPIONI.....	27
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
15. OFFERTA TECNICA.....	28
15.1 REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI	28
16. OFFERTA ECONOMICA	29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	31
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	31
17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	32
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
25. CLAUSOLA BROKER.....	36
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	37
27. ACCESSO AGLI ATTI	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

PREMESSE

L'agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza E Brianza (in seguito: AFOL MB) ha stabilito, con Determinazione n. _____ del _____, di affidare i servizi relativi alle coperture assicurative mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 3 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (in seguito: CUC MB), con Determinazione n. _____ del _____, ha preso atto del provvedimento sopra richiamato, al fine di gestire mediante piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. la presente procedura di gara in modalità multilotto, e deliberando, pertanto, di affidare:

- Lotto 1 – servizio di copertura assicurativa “polizza INCENDIO”;
- Lotto 2 – servizio di copertura assicurativa “polizza FURTO”;
- Lotto 3 – servizio di copertura assicurativa “polizza ELETTRONICA”;
- Lotto 4 – servizio di copertura assicurativa “polizza RC PATRIMONIALE”;
- Lotto 5 – servizio di copertura assicurativa “polizza RCT/O”;
- Lotto 6 – servizio di copertura assicurativa “polizza INFORTUNI”;
- Lotto 7 – servizio di copertura assicurativa “polizza KASKO”.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95, commi 2 e 3 lett. b), del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio, per tutti i lotti, è convenzionalmente individuato presso la sede di AFOL MB [codice NUTS ITC4D].

CIG (Codice Identificativo Gara):

- Lotto 1 / polizza INCENDIO / CIG n. 9442242099;
- Lotto 2 / polizza FURTO / CIG n. 9442250731;
- Lotto 3 / polizza ELETTRONICA / CIG n. 94422642C0;
- Lotto 4 / polizza RC PATRIMONIALE / CIG n. 9442278E4A;
- Lotto 5 / polizza RCT/O / CIG n. 9442289760;
- Lotto 6 / polizza INFORTUNI / CIG n. 9442392C5E;
- Lotto 7 / polizza KASKO / CIG n. 9442409A66.

CUI (Codice Unico Intervento): non previsto.

CPV principale: (per tutti i lotti) 66510000-8 Servizi assicurativi.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del Codice (per tutti i lotti): Dott. Luigi Cremona – Direttore Risorse Umane e Organizzazione di AFOL MB / e-mail: l.cremona@afolmb.it.

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza / e-mail cuc@provincia.mb.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA**1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei

suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa.

La CUC MB non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria Spa da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo"

https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC MB può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Spa e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara.

La CUC MB si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel di Aria Spa garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel di Aria Spa è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel di Aria Spa sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel di Aria Spa è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma Sintel di Aria Spa è sempre accessibile. Le Società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, **entro il termine perentorio delle ore 09.00:00 del giorno 21/11/2022** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni della procedura» della piattaforma "Sintel" con un preavviso di 24 ore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo” https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.73.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ex art. 23, comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - capitolati speciali di polizza;
 - relazione tecnico-illustrativa;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (DGUE, Allegato DGUE, Allegato A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE”);
- 3) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti;
- 4) Scheda proposta di variante;
- 5) Modelli di Offerta Economica;

- 6) Statistiche sinistri;
- 7) Patto d'Integrità di AFOL MB;
- 8) Codice di Comportamento di AFOL MB;
- 9) Autocertificazione relativa al "Titolare effettivo";
- 10) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma Sintel e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Manuali di supporto Servizi di e-Procurement -1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo"
https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sui seguenti siti web:

- Provincia di Monza e della Brianza: <http://www.provincia.mb.it>
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- sul portale web dell'Osservatorio Regionale;
- sul portale web della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale;
- all'Albo Pretorio on-line di AFOL MB.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel], previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale al link <https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra CUC MB e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'Area Comunicazioni della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- e) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- f) alla richiesta di offerta migliorativa;
- g) al sorteggio di cui all'art. 21 del presente Disciplinare di gara;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti

indici elege domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio in appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di coperture assicurative a favore di AFOL MB. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Valore complessivo appalto (3 anni + rinnovo ulteriore triennio + proroga tecnica max 6 mesi)
1	Servizio di copertura assicurativa "polizza INCENDIO"	9442242099	€ 97.500,00
2	Servizio di copertura assicurativa "polizza FURTO"	9442250731	€ 29.250,00
3	Servizio di copertura assicurativa "polizza ELETTRONICA"	94422642C0	€ 26.000,00
4	Servizio di copertura assicurativa "polizza RC PATRIMONIALE"	9442278E4A	€ 29.250,00
5	Servizio di copertura assicurativa "polizza RCT/O"	9442289760	€ 65.000,00
6	Servizio di copertura assicurativa "polizza INFORTUNI"	9442392C5E	€ 149.500,00
7	Servizio di copertura assicurativa "polizza KASKO"	9442409A66	€ 19.500,00
TOTALE			€ 416.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO 1			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa "polizza INCENDIO"	66510000-8 Servizi assicurativi	P	€ 97.500,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 15.000,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 45.000,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 45.000,00

Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi	€ 7.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 97.500,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € 45.000,00 è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € 97.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

LOTTO 2			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa "polizza FURTO"	66510000-8 Servizi assicurativi	P	€ 29.250,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 4.500,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 13.500,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 13.500,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 2.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 29.250,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € 13.500,00 è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € 29.250,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

LOTTO 3			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa "polizza ELETTRONICA"	66510000-8 Servizi assicurativi	P	€ 26.000,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 4.000,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 12.000,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 12.000,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 26.000,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € 12.000,00 è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € **26.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **0,00**.

LOTTO 4			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa "polizza RC PATRIMONIALE"	66510000-8 <i>Servizi assicurativi</i>	<i>P</i>	€ 29.250,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 4.500,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 13.500,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 13.500,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 2.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 29.250,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € **13.500,00** è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **0,00**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € **29.250,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **0,00**.

LOTTO 5			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa "polizza RCT/O"	66510000-8 <i>Servizi assicurativi</i>	<i>P</i>	€ 65.000,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 10.000,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 30.000,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 30.000,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 5.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 65.000,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € **30.000,00** è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **0,00**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € **65.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € **0,00**.

LOTTO 6			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa “polizza INFORTUNI”	66510000-8 Servizi assicurativi	P	€ 149.500,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 23.000,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 69.000,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 69.000,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 11.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 149.500,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € 69.000,00 è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € 149.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

LOTTO 7			
Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Servizio di copertura assicurativa “polizza KASKO”	66510000-8 Servizi assicurativi	P	€ 19.500,00
Premio Annuo Lordo (periodo 31/12/2022 – 31/12/2023)			€ 3.000,00
Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)			€ 9.000,00
Importo eventuale rinnovo ulteriore triennio (periodo 31/12/2025 – 31/12/2028)			€ 9.000,00
Importo eventuale proroga tecnica max 6 mesi			€ 1.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 19.500,00

L'importo complessivo a base di gara pari ad € 9.000,00 è al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € 19.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto dato dalla somma complessiva di tutti i lotti posti in gara, al lordo di imposte e oneri fiscali, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice, è pari ad € 416.000,00.

PER TUTTI I LOTTI:

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Gli operatori economici potranno presentare offerta per tutti i lotti di gara.

La presente procedura di gara sarà aggiudicata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

E' prevista l'aggiudicazione della procedura di gara nei confronti del medesimo operatore economico che dovesse risultare miglior offerente per tutti i lotti, senza limitazioni di sorta.

L'appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio.

3.1 DURATA

Per tutti i lotti, la durata dell'appalto è di **36 mesi** (3 anni), decorrenti **dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2025**.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di rinnovo. Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni per una durata pari a **36 mesi**, per un importo pari a: € 45.000,00 (Lotto 1), € 13.500,00 (Lotto 2), € 12.000,00 (Lotto 3), € 13.500,00 (Lotto 4), € 30.000,00 (Lotto 5), € 69.000,00 (Lotto 6), € 9.000,00 (Lotto 7), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato della proroga, per un **max di 6 mesi**, è pari a: € 7.500,00 (Lotto 1), € 2.250,00 (Lotto 2), € 2.000,00 (Lotto 3), € 2.250,00 (Lotto 4), € 5.000,00 (Lotto 5), € 11.500,00 (Lotto 6), € 1.500,00 (Lotto 7), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Alla luce della particolarità del servizio assicurativo, non è prevista la revisione prezzi.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (D.Lgs. 50/2016, art. 45).

Gli operatori economici possono partecipare ad ogni singolo lotto della presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per ogni singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto della presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in **coassicurazione**, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

4.1 COASSICURAZIONE: PRECISAZIONI

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

5. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali).

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice¹.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice².

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la CUC MB esclude dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo -salvo il caso di concordato con continuità aziendale- o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.³;

¹ In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato (cd. self cleaning).

² Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

³ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- c-bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC MB o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la CUC MB motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);
- c-quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁴;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis*) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere⁵;
- f-ter*) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

⁴ Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

⁵ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione e per ciascun lotto**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità, per tutti i lotti:

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**la società dovrà risultare "ATTIVA"**).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **Possesso** di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.
Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
- **Possesso** dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Per imprese aventi sede legale in Italia, possesso di autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo oggetto del presente disciplinare di gara (per le imprese aventi sede legale in Italia).
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo oggetto del presente disciplinare di gara laddove si intenda partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita al ramo oggetto del presente disciplinare di gara laddove si intenda partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati, per tutti i lotti, da:

- **Raccolta premi assicurativi** nei rami danni oggetto dell'appalto, complessivamente nel triennio **2019/2020/2021**, non inferiore ad **€ 20.000.000,00**.

La comprova di tale requisito è fornita da parte dell'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o (ove prevista) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di imprese, i requisiti potranno essere rispettati dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando i criteri di cui Codice. Si applica l'art. 83, comma 8 del Codice, fatte salve le parti censurate con sentenza C-642/2020 della Corte di Giustizia UE del 28/04/2022.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio **2019/2020/2021** almeno **tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi** a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta **per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni**.

Mezzo di prova per la comprova del requisito: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

In caso di coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di imprese, i requisiti potranno essere rispettati dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando i criteri di cui Codice. Si applica l'art. 83, comma 8 del Codice, fatte salve le parti censurate con sentenza C-642/2020 della Corte di Giustizia UE del 28/04/2022.

L'elenco dei servizi svolti potrà essere dichiarato nel modello DGUE o mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** deve essere soddisfatto da:
 - a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Il requisito relativo al possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.
- **Il requisito relativo all'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.
- **I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale** devono essere soddisfatti come segue:
 - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge e dalla *lex specialis*.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, al possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, e all'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- **I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CUC MB impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia, sentenza CGUE, Sez. IX, 3 giugno 2021, nella causa C-210/2020. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti speciali previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso AFOL MB, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di AFOL MB in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC MB, o altro termine definito dal RUP di AFOL MB.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, il consorzio stabile si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle proprie consorziate, senza obbligo che queste ultime siano tra quelle indicate quali esecutrici (c.d. **cumulo alla rinfusa**).

8. SUBAPPALTO

Data la particolare natura dell'attività oggetto dell'appalto, non sono consentiti né il subappalto né la cessione del contratto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **La garanzia dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;**
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario**. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

N. Lotto	CIG	Importo cauzione provvisoria
1	9442242099	€ 900,00
2	9442250731	€ 270,00
3	94422642C0	€ 240,00
4	9442278E4A	€ 270,00
5	9442289760	€ 600,00
6	9442392C5E	€ 1.380,00
7	9442409A66	€ 180,00

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria può essere resa, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti nell'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ed abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AFOL MB);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di AFOL MB.

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta di AFOL MB per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire i servizi con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>, i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00:00 del giorno 21/11/2022 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per ogni campo creato.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica (*una per ogni lotto per il quale si intende partecipare*);
- C. Offerta economica (*una per ogni lotto per il quale si intende partecipare*).

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura.

Il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte:

- 1) l'invio dell'offerta amministrativa: è richiesta la presentazione di una sola busta amministrativa (da inviare attraverso il "livello multilotto" della procedura);
- 2) l'invio dell'offerta tecnica ed economica: relativa a tutti i singoli lotti di interesse (da inviare attraverso l'interfaccia di ogni lotto).

1. Invio offerta amministrativa

Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link "Invia offerta Multilotto" e tramite questo link sarà possibile sottoporre i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara validi per tutti i lotti (N.B.: se non viene prima inviata l'offerta amministrativa Multilotto, non sarà possibile sottoporre l'offerta per i lotti d'interesse).

2. Invio offerte relative ai singoli lotti

Solo dopo l'invio dell'offerta amministrativa il concorrente potrà procedere con l'offerta tecnica ed economica per ciascun lotto al quale vuole partecipare.

Per sottoporre le offerte per i singoli lotti il concorrente deve accedere al link "Visualizza Lotti", presente a sinistra in alto alla pagina, sia all'interno della Multilotto che nella tabella di ricerca procedura. Da qui il concorrente potrà visualizzare l'elenco dei lotti presenti all'interno della Multilotto e accedere, tramite il link "Dettaglio" ai singoli lotti per i quali vuole sottoporre un'offerta.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa**: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Tecnica**: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo della Piattaforma Sintel, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero

equivalenti software di compressione dati, contenente i seguenti documenti firmati digitalmente: **a) Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale di Polizza o di Proposta Varianti** (come da documento allegato predisposto dall'Amministrazione appaltante); **b) Scheda di Proposta Variante** (come da documento allegato predisposto dall'Amministrazione appaltante);

- **Step 3 – Busta Economica:** il concorrente dovrà inserire in Piattaforma Sintel l'indicazione del **Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)** offerto, e caricare a Sistema il **“Modello di Offerta Economica”** predisposto dall'Amministrazione appaltante, compilandolo e firmandolo digitalmente; inoltre, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma Sintel le **giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo**, firmate digitalmente;
- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC MB assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **tre giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i

soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC MB procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC MB può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- 1) Allegato A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE";
- 2) DGUE;
- 3) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 4) PassOE;
- 5) Autocertificazione relativa al "Titolare effettivo";
- 6) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE". Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per i contenuti della Domanda di partecipazione si rinvia all'Allegato A denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL MODELLO DGUE".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo o la coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modello "F24". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: A146 "Imposta di bollo".

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

- il PASSOE dell’ausiliaria (rif. Faq ANAC n. 24 “E’ possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di “Mandante in RTI” e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di “Mandataria in RTP”).

14.5 CAMPIONI

Non previsti.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le coassicurazioni:

- copia dell'atto di delega dalla quale risulti:
 - la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel (*cf.* paragrafo 12.1). L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale di Polizza o di Proposta Varianti** (come da documento allegato predisposto dall'Amministrazione appaltante);
- b) **Scheda di Proposta Variante** (come da documento allegato predisposto dall'Amministrazione appaltante).

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Si ricorda che, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.1 REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, senza alcun limite di varianti proposte.

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino requisiti minimi indicati nei rispettivi capitolati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- ✓ Norme generali e modalità di esecuzione del contratto;
- ✓ Estensioni / Limitazioni di garanzia;
- ✓ Limiti di indennizzo e massimali;
- ✓ Scoperti e franchigie.

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'apposito allegato "**Scheda di Proposta Variante**".

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma Sintel, per ogni singolo lotto, l'indicazione del **Premio Lordo a base di gara (periodo 31/12/2022 – 31/12/2025)** offerto (*cf.* articolo 12.1), e caricare a Sistema il **“Modello di Offerta Economica”** predisposto dall'Amministrazione appaltante, compilandolo e firmandolo digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1.

Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo “Modello di Offerta Economica” riferibile a ciascun lotto.

Nel documento devono essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il **Premio Lordo a base di gara** offerto per il servizio (**periodo 31/12/2022 – 31/12/2025**), al lordo di imposte e contributi di legge;
- altre voci indicate all'interno del modello relative ai conteggi di premio annuo lordo.

All'interno del documento l'operatore economico potrà indicare, inoltre:

- la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Si precisa che:

- verranno prese in considerazione offerte fino a cinque cifre decimali;
- nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante;
- sono inammissibili le offerte economiche che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Il concorrente dovrà, inoltre, caricare in Piattaforma Sintel le **giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo**, firmate digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

I *“Punteggi Discrezionali”*, identificati con la lettera **D**, sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA APPLICATI AI LOTTI N. 1 (INCENDIO), N. 2 (FURTO), N. 3 (ELETTRONICA), N. 4 (RC PATRIMONIALE) E N. 5 (RCT/O)			
N.	FATTORI PONDERALI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (D)
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: <ul style="list-style-type: none"> – non inserisce la clausola di recesso per sinistro in corso d'anno con preavviso; – esclude la facoltà di recesso per sinistro a favore della Società. 	10

2	Estensioni / Limitazioni di garanzia (Pb)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – non abroga/limita le garanzie previste dal capitolato speciale; – introduce garanzie non previste dal Capitolato speciale.	20
3	Limiti di indennizzo e massimali (Pc)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – aumenta in modo congruo i limiti di indennizzo e i massimali previsti dal Capitolato speciale.	15
4	Scoperti e franchigie (Pd)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – abroga / riduce in modo congruo le franchigie previste dal Capitolato speciale.	25
TOTALE			70

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale **(P)** verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2,00
Pb	4,00
Pc	3,00
Pd	5,00

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA APPLICATI AI LOTTI N. 6 (<u>INFORTUNI</u>) E N. 7 (<u>KASKO</u>)			
N.	FATTORI PONDERALI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (D)
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – non inserisce la clausola di recesso per sinistro in corso d'anno con preavviso; – esclude la facoltà di recesso per sinistro a favore della Società.	10
2	Estensioni / Limitazioni di garanzia (Pb)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – non abroga/limita le garanzie previste dal Capitolato speciale; – introduce garanzie non previste dal Capitolato speciale.	30
3	Limiti di indennizzo, massimali, scoperti e franchigie (Pc)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: – aumenta in modo congruo i limiti di indennizzo e i massimali previsti dal Capitolato speciale; – abroga / riduce in modo congruo le franchigie previste dal Capitolato speciale.	30
TOTALE			70

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale **(P)** verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2,00
Pb	6,00
Pc	6,00

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione agli elementi qualitativi indicati, cui è assegnato un punteggio discrezionale nelle colonne **D** delle suddette tabelle, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato d'appalto, all'innovatività dell'offerta tecnica.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio.

I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

QUALITÀ DELLA VARIANTE PROPOSTA E GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	VALORE DEL COEFFICIENTE
<u>Offerta notevolmente migliorativa:</u> l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00
<u>Offerta migliorativa:</u> l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
<u>Offerta equivalente:</u> nessuna modifica significativa o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60
<u>Offerta leggermente peggiorativa:</u> l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
<u>Offerta peggiorativa:</u> l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio significativo per l'Ente, ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
<u>Offerta inadeguata:</u> l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso esponendo l'ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio verrà attribuito mediante l'applicazione della "**formula del prezzo minimo**", come segue:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)
- P_{\min} = Prezzo più basso offerto in gara

Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo per l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa più basso rispetto all'importo posto a base di gara, tra le offerte presentate.

17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il *metodo aggregativo compensatore*.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando le seguenti formule:

PER I LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5:

$$P_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo)

P_a, P_b, P_c, P_d = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella

A_i, B_i, C_i, D_i = Coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

I coefficienti **A_i, B_i, C_i, D_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la scala di valutazione riportata all'art. 17.2.

PER I LOTTI 6 E 7:

$$P_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo)

P_a, P_b, P_c = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella

A_i, B_i, C_i = Coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

I coefficienti **A_i, B_i, C_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la scala di valutazione riportata all'art. 17.2.

Alle offerte che non avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$70 * P_J / M_P$$

dove:

PJ = punteggio assegnato all'offerta J;

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al quinto decimale.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara della CUC MB, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara trasmetterà tale documentazione alla Commissione Giudicatrice nel frattempo nominata.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice, mediante pubblicazione sulla Piattaforma di apposito estratto del verbale della seduta di gara, rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP di AFOL MB.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione procede alla richiesta di giustificazioni tramite Piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara della CUC MB i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP di AFOL MB, avvalendosi, se richiesto, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La Commissione Giudicatrice, in accordo con il RUP di AFOL MB, richiede al concorrente, mediante Piattaforma, la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a 15 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP di AFOL MB, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente mediante Piattaforma, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP di AFOL MB esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La CUC MB invia al RUP di AFOL MB la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla CUC, recepito il parere del RUP di AFOL MB, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP di AFOL MB procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La successiva aggiudicazione affidata ad AFOL MB diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di AFOL MB.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno comunicate da AFOL MB. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € **3.500,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare ad AFOL MB:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori AFOL MB procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA BROKER

La presente normativa deve ritenersi operante nel caso non sia stata precedentemente sottoscritta tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione; nel caso sia stato precedentemente sottoscritto tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione sarà ritenuto operante il precedente accordo ed il presente dovrà ritenersi senza effetto, salvo quanto disposto al punto g) (comunicazione di decorrenza della garanzia).

Il Contraente ha affidato, a norma della L. n. 792/94 e del D.Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo RP Broker S.r.l. con sede legale in Varese, Via Carobbio, 15, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000290003, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Novara

Al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale pari e non superiore al 10% del premio imponibile di cui al presente contratto.

Tale provvigione sarà riconosciuta al Broker anche per i premi che venissero pagati dal Contraente direttamente presso l'Agenzia.

Nel caso però che il Contraente revochi l'incarico al Broker, cesserà immediatamente ogni diritto provvigionale di quest'ultimo sui premi non ancora pagati all'atto della revoca, ad eccezione delle eventuali regolazioni posticipate di premio relative all'annualità in corso ed i frazionamenti a completamento dell'annualità assicurativa a condizione che non sia stato conferito incarico ad altro Broker.

Il Broker non ha diritto a rimborsi di spese di qualsiasi genere per qualsivoglia titolo.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società RP Broker srl, in particolare:

- a) Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
- b) E' fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- c) La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- d) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia stessa.

- e) La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.

- f) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso.
Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- g) Il Broker inoltre comunicherà alla Delegataria tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.
Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
- h) Il Broker provvederà, per conto del Contraente, al pagamento dei premi pattuiti entro il 10 del mese successivo alla data di decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente nei confronti di tutti i Coassicuratori.
Pertanto, il Broker dopo la comunicazione della decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente, sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali.
Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima.
Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.
Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso la Compagnia degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia comunicati ai sensi del precedente punto g) anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.
- i) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

- Lotto n. 1 – Incendio: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 2 – Furto: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 3 – Elettronica: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 4 – RC Patrimoniale: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 5 – RCTO: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 6 – Infortuni: 10% del premio imponibile
- Lotto n. 7 – Kasko: 4% del premio imponibile

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AFOL MB.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito web di AFOL MB.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma Sintel dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;

- all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
 - alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 - ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
- I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell’interessato

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L’interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della La Provincia di Monza e della Brianza. Nell’oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all’interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall’interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Vincenzo Villa

DPO@provincia.mb.it

Dati DPO persona giuridica:

Forgest Srl

Via R. Lepetit, 8/10

20124 Milano

CF e PI: 02028830798

E-mail: info@forgest.eu

PEC: forgest@pec.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “Sintel” il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di “Sintel” stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

CUC/Stazione Appaltante	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"
D.G.U.E.	Documento di Gara Unico Europeo, ovvero un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE
AVCpass	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica "Sintel"	Sistema informatico accessibile attraverso il portale web all'indirizzo www.ariaspa.it , mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni
Codice/Codice degli appalti	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni
Linee guida ANAC n. 2	Linea Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" già approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto "correttivo" D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
R.D. 23 maggio 1924, n. 827	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642	"Disciplina dell'imposta di bollo"
L. 24 novembre 1981, n. 689	"Modifiche al sistema penale"
L. 8 agosto 1985, n. 443	"Legge-quadro per l'artigianato"
L. 19 marzo 1990, n. 55	"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

L. 7 agosto 1990, n. 241	“Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240	“Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”
L. 12 marzo 1999, n. 68	“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni
D.M. 12 marzo 2004, n. 123	“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 2994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	“Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni
L. 23 dicembre 2005, n. 266	“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Regolamento CE del 9 luglio 2008, n. 765	“che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5	convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni
L. 13 agosto 2010, n. 136	“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104	“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni
D.M. 10 novembre 2011	“Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”
DGR 30 gennaio 2014, n. 1299	“Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in sostituzione del Codice etico degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011”
D.Lgs. 15 giugno 2015, 81	“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157	<i>“Attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”</i>
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679	<i>“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i>
Circolare MIT del 18 luglio 2016, n. 3	<i>“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”</i>
D.M. 2 dicembre 2016	<i>“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016”</i>
L. 22 maggio 2017, n. 81	<i>“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” All’art. 12 («Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati»), comma 3: «Al fine di consentire la partecipazione ai bandi (...), è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”</i>
L. 4 agosto 2017, 124	<i>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”</i>
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31	<i>“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”</i>
D.L. 18 aprile 2019, n. 32	<i>Decreto “Sblocca Cantieri”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55</i>
Linee Guida ANAC n. 15	<i>“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate con Delibera del 5 giugno 2019, n. 494</i>
L. 14 giugno 2019, n. 55	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i>
D.L. 16 luglio 2020 n. 76	<i>“Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”</i>
Legge 11 settembre 2020, n. 120	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)</i>
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183	<i>“Decreto Milleproroghe 2021”</i>
D.L. 31 maggio 2021, n. 77	<i>“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i>
Legge n. 108 del 29 luglio 2021	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i>

Delibera ANAC n. 773 del 24 novembre 2021	<i>“Nuovo bando tipo n. 1, adottato ai sensi dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 213 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. unitamente alla nota illustrativa alla relazione AIR e al documento recante le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica”</i>
Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021	<i>“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”</i>
Legge n. 238 del 23 dicembre 2021	<i>“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea - legge europea 2019-2020”</i>
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4	<i>“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>
Legge 28 marzo 2022, n. 25	<i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

62-C8-87-C6-10-84-D1-78-85-7E-28-FC-AC-79-91-24-14-EF-D8-3B

CAdES 1 di 1 del 17/10/2022 12:57:37

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 15:43:21 al 29/06/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
